



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110022 - Stagno di Oulx

Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016 e integralmente recepite nel piano di gestione approvato con D.G.R. n. 18-6488 del 16-02-2018)



Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici del piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel 2009 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

INDICE

| | |
|---|----|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1 - (Principi generali, ambito di applicazione e valenza) | 4 |
| TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI | 6 |
| Art. 2 - (Disposizioni generali) | 6 |
| Art. 3 - (Divieti) | 7 |
| Art. 4 - (Obblighi) | 9 |
| Art. 5 - (Attività da promuovere e buone pratiche) | 11 |
| Art. 6 - (Monitoraggio e piani d'azione) | 13 |
| Art. 7 - (Ambito di applicazione) | 14 |
| CAPO I - Ambienti forestali | 14 |
| Art. 8 - (Disposizioni generali) | 14 |
| Art. 9 - (Divieti) | 14 |
| Art. 10 - (Obblighi) | 15 |
| Art. 11 - (Attività da promuovere e buone pratiche) | 17 |
| Art. 12 - (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito) | 17 |
| Art. 13 - (Norme per i Boschi di taglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercu tiglieti (9180*)) | 18 |
| Art. 14 - (Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*)) | 19 |
| CAPO II - Ambienti aperti | 21 |
| Art. 16 - (Divieti) | 21 |
| Art. 17 - (Obblighi) | 21 |
| Art. 18 - (Attività da promuovere e buone pratiche) | 22 |
| Art. 19 - (Norme per Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210)) | 22 |
| Art. 20 - (Norme per Praterie igrofile a Molinia (6410)) | 22 |
| CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere | 23 |
| Art. 21 - (Divieti) | 23 |
| Art. 22 - (Obblighi) | 24 |
| Art. 23 - (Attività da promuovere e buone pratiche) | 24 |
| Art. 24 - (Norme per Ambienti di acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica a Chara spp (3140)) | 24 |
| Art. 25 - (Norme per Torbiere basse alcaline - 7230) | 25 |
| Art. 26 - (Divieti) | 26 |
| TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI | 28 |
| TITOLO V - Misure specifiche per specie o gruppi di specie | 30 |
| CAPO I - Specie vegetali | 30 |
| Art. 31 - (Misure di conservazione generali) | 30 |
| Art. 32 - (Presenza di Cypripedium calceolus) | 30 |
| Art. 33 - (Presenza di Orchidee) | 30 |
| Art. 34 - (Presenza di Iris sibirica) | 31 |
| CAPO II - Specie animali | 31 |
| Art. 35 - (Presenza di Austroptamobius pallipes) | 31 |
| ALLEGATI | 34 |
| ALLEGATO A | 34 |
| ALLEGATO B | 38 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT1110022 – Stagno di Oulx), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione sito specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016 ed eventuali modifiche, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1110022 – stagno di Oulx (di seguito denominato sito), e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare..
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le misure di conservazione sono distinte in:
 - a) misure di carattere generale;
 - b) disposizioni specifiche relative alle diverse tipologie ambientali e agli habitat (definiti nell'Allegato A – Tab.1);
 - c) disposizioni specifiche relative alle singole specie ed ai chiroteri.
5. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nell'area protetta della Riserva Naturale dello Stagno di Oulx; ;
 - b) qualora più restrittive, prevalgono sulle norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
6. Il piano di gestione è redatto in conformità alle presenti misure sito-specifiche, prevedendo eventualmente norme più restrittive e in ogni caso in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*.

7. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
8. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
9. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
10. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche, e le specifiche normative di settore nazionali e regionali.

TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 - (Disposizioni generali)

1. Nel sito IT1110022 “Stagno di Oulx” (in seguito denominato “Sito”) sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E’ richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all’articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata dalle stesse. Dovrà comunque preventivamente essere trasmessa una comunicazione all’Ente gestore del Sito.
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti nel sito, non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiropteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - a. non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione,
 - b. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio,
 - c. non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;

- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
 - f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
 - g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto per i chiroterri.
8. Si richiamano le disposizioni contenute nel "*Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale*" approvato ai sensi dell'art. 24 della L.R.19/2009 e s.m.i., per quanto non in contrasto con le presenti misure di conservazione sito specifiche.
9. Si richiamano, in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso, le disposizioni contenute nella LR 31/2000 e s.m.i. e nelle Linee Guida definite in applicazione della suddetta legge.

Art. 3 - (Divieti)

1. Nel Sito è fatto divieto di:
- a) praticare la pesca e l'attività venatoria, fatti salvi i diritti del lago di pesca sportiva;
 - b) alterare o ridurre le superfici di habitat di interesse comunitario o habitat di specie inserite negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli. Sono ammessi eventuali interventi finalizzati al recupero di ambienti dell'all.1 della Direttiva Habitat con maggiore priorità di conservazione, se autorizzati dall'Ente gestore;
 - c) catturare, raccogliere, uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie. Per l'attività di pesca all'interno del lago di pesca sportiva si applicano le disposizioni delle specifiche normative;
 - d) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani di gestione faunistica, di cui all'art. 33 della l.r. 19/2009, o da piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dall'Ente gestore;
 - e) introdurre e/o diffondere, anche all'interno delle proprietà private, qualsiasi specie alloctona naturalizzata, fatte salve le specie antagoniste utilizzate per la lotta integrata e biologica;
 - f) introdurre, reintrodurre o ripopolare qualsiasi specie selvatica animale o vegetale autoctona, inclusi gli esemplari appartenenti a specie di interesse venatorio e alleatico, se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone autorizzati dall'Ente gestore. Nel lago di pesca sportiva e' fatta salva la possibilità di immettere fauna ittica appartenente esclusivamente a specie autoctone, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art.4. Sono inoltre fatti salvi gli interventi volti alla conservazione di specie ed habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli, ovvero di specie incluse nelle categorie di minaccia delle Liste rosse, protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale.
 - g) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";

- h) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti all'habitat Natura 2000 - codice 6510, (la cui descrizione è consultabile al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso dell'Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- i) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati, fasce riparie, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata); sono ammesse gli interventi previsti da specifici progetti approvati dall'Ente gestore, le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali, nonché i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie non autoctone nel rispetto delle buone pratiche inserite nell'allegato B delle vigenti "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" ;
- j) abbattere querce di specie autoctone deperenti o morte in formazioni non costituenti bosco, e alberi isolati appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a)
- k) navigare a motore e a remi nel Lago Borello e negli altri stagni presenti nel Sito, se non autorizzati dall'Ente gestore;
- l) modificare la portata e la naturalità di sponde e fondali di canali, fossi, corsi e specchi d'acqua se non al fine di tutelare gli habitat e le specie degli allegati 1 e 2 della Direttiva Habitat, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- m) a meno di 20 metri dalle sponde di corsi e specchi d'acqua in cui è segnalata la presenza del Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), tagliare la vegetazione erbacea e cedere a raso la vegetazione arbustiva ed arborea; sono fatte salve le attività di manutenzione ordinaria condotte dall'Ente gestore e gli interventi autorizzati dall'Ente gestore;
- n) realizzare nuove captazioni idriche a scopo idroelettrico e irriguo;
- o) effettuare livellamenti del terreno non autorizzati dall'Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- p) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* var. *israelensis* (Bti) utilizzato per la lotta biologica, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- q) bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione avventizia (salvo progetti specifici approvati dall'Ente gestore) fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
- r) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dall'Ente gestore, nei fragmiteti e nei cariceti, fatti salvi casi autorizzati dall'Ente gestore. Sono esclusi dal divieto i proprietari e gli aventi titolo di utilizzo dei terreni prospicienti, non diversamente raggiungibili, per finalità agro-silvo-pastorali, nonché i soggetti autorizzati dall'Ente gestore;
- s) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso dell'Ente gestore;
- t) aprire nuove strade e asfaltare la viabilità esistente non adducante a insediamenti abitati in modo permanente;
- u) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", fatte salve le deroghe di cui al comma 6

- dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- v) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"*, fatti salvi i casi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 28 della stessa legge regionale; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della l.r. 2/2009 è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza;
 - w) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi, con mezzi a motore e non, senza l'assenso dell'Ente gestore;
 - x) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci e per altri mezzi (downhill, bob...), ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto ministeriale 17/10/2007 e s.m.i., a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché quelli già autorizzati alla data di approvazione del suddetto decreto; sono fatti salvi gli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico necessari per la messa a norma degli impianti esistenti e di razionalizzazione di comprensori sciistici che determinino la sostituzione e/o la riduzione numerica degli impianti esistenti e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito;
 - y) realizzare nuove piste, percorsi, circuiti per attività sportive motorizzate (motocross, trial, enduro, go-kart, moto d'acqua...) e non (ciclocross, ippica...) ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto ministeriale 17/10/2007 e s.m.i., a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché quelli già autorizzati alla data di approvazione del suddetto decreto;
 - z) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti;
 - aa) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
 - bb) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti;
 - cc) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
 - dd) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname al di fuori dei periodi consentiti dalla stagione silvana;
 - ee) sorvolare a bassa quota (500 m) con qualsiasi mezzo non autorizzato dall'Ente gestore, salvo che per motivi di soccorso, vigilanza ed antincendio;
 - ff) svolgere attività di guerra simulata.

Art. 4 - (Obblighi)

Nel Sito è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale (provenienza locale) e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso dell'Ente gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;

- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone di diametro superiore ai 50 centimetri fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 13, comma 3, lett e);
- c) contrastare le specie esotiche invasive rispettando quanto previsto dalle buone pratiche descritte nell'allegato B delle vigenti "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte". E' consentito esclusivamente l'impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso dell'Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Ente gestore;
- e) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o, utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento dei cavi isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare le suddette prescrizioni devono essere applicate in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- f) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con l'Ente gestore;
- g) attuare tutte le misure necessarie a ridurre e prevenire l'inquinamento acustico secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal "*Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale*" approvato ai sensi dell'art. 24 della L.R.19/2009 e s.m.i.,
- h) attuare tutte le misure necessarie a ridurre e prevenire l'inquinamento luminoso, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta

all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" , perseguendo i seguenti obiettivi:

- 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- i) attuare tutte le misure necessarie a ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque interne al sito o direttamente e indirettamente connesse con esse.
 - j) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - k) mantenere lungo la rete di canali naturali e artificiali esistenti polloni e ceppaie a bordo acqua in numero sufficiente a garantire l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna acquatica, secondo le indicazioni rilasciate dall'Ente gestore;
 - l) per quanto concerne il lago di pesca sportiva, il gestore ha l'obbligo di:
 - 1) rispettare in toto le indicazioni del Piano ittico regionale;
 - 2) immettere esclusivamente fauna ittica autoctona proveniente da allevamenti certificati;
 - 3) comunicare per iscritto con 15 giorni di anticipo all'Ente gestore l'intenzione di effettuare l'immissione di fauna ittica: la comunicazione deve indicare il giorno in cui avverrà l'immissione, le specie immesse e i relativi quantitativi;
 - 4) accertarsi che durante le operazioni di rilascio dei pesci non venga immessa accidentalmente altra fauna acquatica ed in particolare crostacei appartenenti a specie esotiche;
 - m) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalci/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

Art. 5 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - c) porre in essere, da parte dell'Ente gestore del Sito, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
 - d) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;

- e) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio nel Sito;
- f) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- g) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) e conservazionistico che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali (radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con vegetazione rada di greto...), o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- h) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- i) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- j) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con l'Ente gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- k) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- l) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- m) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- n) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- o) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- p) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- q) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura dell'Ente gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- r) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire all'Ente gestore l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
- s) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
- t) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- u) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione

- v) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve, dello sci fuori pista e di qualsiasi altra attività sportiva o escursionistica su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;
2. Nel sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso dell'Ente gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6 - (Monitoraggio e piani d'azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009 e s.m.i.:
- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
 - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le presenti misure di conservazione;
 - c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
 - d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento; individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. L'Ente gestore si organizza, secondo gli indirizzi di cui sopra, a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E HABITAT

Art. 7 - (Ambito di applicazione)

1. Gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE o gli habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione sito specifiche.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 - (Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dall'Ente gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato. Per gli ambienti forestali qui non esplicitamente citati valgono divieti, obblighi e buone pratiche di carattere generale e/o contenuti nel Piano di gestione o in eventuali progetti specifici approvati dall'Ente gestore.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. In caso di omissione della valutazione di incidenza ove prevista, i lavori sono immediatamente sospesi fino al completamento della procedura.

Art. 9 - (Divieti)

1. Negli ambienti forestali del Sito, individuati nell'Allegato A, è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpate;
 - b) effettuare tagli di rinnovazione in presenza di specie esotiche invasive, senza effettuare concomitanti azioni di controllo mirate;
 - c) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare

in accordo con l' Ente gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;

- d) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- e) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- f) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dall' Ente gestore;
- g) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);
- h) effettuare interventi selvicolturali, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna dal 30 aprile al 15 luglio;
- i) danneggiare e alterare nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta.

Art. 10 - (Obblighi)

1. Negli ambienti forestali del Sito, individuati nell'Allegato A, si applicano i seguenti obblighi:
 - a) i cedui invecchiati (popolamenti aventi età della componente agamica superiore ai 40 anni) sono governati a fustaia;
 - b) i boschi cedui a regime sono gestiti a governo misto con estensione dei tagli di rinnovazione non superiore a 2 ettari per le categorie forestali costituenti habitat forestali di interesse comunitario, a 4 ettari per le altre categorie. Al momento del taglio sono rilasciate almeno 150 riserve ad ettaro di 3 o più classi di età e il 50% di copertura anche a gruppi;
 - c) i tagli di rinnovazione in fustaie coetanee sono limitati a superfici accorpate non superiori a 1 ettaro, e nel caso dei tagli a buche, queste non incidono su più del 20% della superficie del popolamento;
 - d) i tagli a scelta colturali sono eseguiti con prelievo non superiore all'incremento periodico riferito al periodo di curazione e comunque entro il 25% della provvigione percorrendo superfici accorpate non superiori a 10 ha e non più del 10 % di un habitat per ogni anno ;
 - e) i tagli intercalari e di avviamento a fustaia sono eseguiti su superfici non superiori a 5 ettari accorpate;
 - f) ai fini dell'applicazione dei punti c), e) le superfici da sottoporre a intervento selvicolturale si considerano accorpate se sono: interrotte da altre superfici boscate di ampiezza inferiore ai 100 metri o sottoposte a interventi selvicolturali negli ultimi tre anni; separate da aree con rinnovazione o ricacci forestali di altezza inferiore a 3 metri. Le superfici sono misurate al lordo di eventuali aree incluse diverse dal bosco inferiori a 2000 metri quadrati;
 - g) nelle aree di pertinenza dei corpi idrici all'interno dell'alveo inciso è ammesso il taglio selettivo della vegetazione forestale che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che sia manifestamente esposta alla fluitazione in caso di piena, con l'obiettivo di mantenere le associazioni vegetali flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente. . Al di fuori dell'alveo inciso nella zona compresa entro una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda sono consentiti il taglio selettivo con il mantenimento di almeno il 50% di copertura residua, rilasciando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche, ed il taglio delle piante inclinate o comunque instabili che possano interessare l'alveo con la loro caduta. Gli interventi sono programmati operando per tratte di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Nel caso di dimostrata necessità connessa a gravi motivi di sicurezza idraulica i popolamenti di latifoglie possono essere gestiti a ceduo senza matricine con turni minimi anche inferiori a quelli previsti dalle norme selvicolturali vigenti.
 - h) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di

vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

- i) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.
- j) in tutti gli interventi selvicolturali sono rilasciate le piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 40 ad ettaro. All'interno di gruppi di specie sporadiche sono ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;
- k) in tutti i tipi di intervento sono rilasciati almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10%, essa è conservata integralmente;
- l) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50% delle ramaglie e cimali in bosco, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori a 1 metro stero in aree idonee e comunque distanti non meno di 100 metri dalle abitazioni;
- m) in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- n) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia;
- o) gli altri interventi selvicolturali quali potature, spalcatore ecc sono eseguibili nel rispetto delle norme vigenti;
- p) prima di procedere a qualsiasi intervento selvicolturale occorre verificare l'eventuale presenza di stazioni dell'orchidea scarpetta di venere (*Cypripedium calceolus*) in stagione fenologica opportuna; in caso di presenza accertata applicare misure di conservazione specifiche nell'intorno di 1 ha;
- q) gli assegni di alberi al taglio sono effettuati a cura di tecnici forestali abilitati o dall' Ente gestore;
- r) tutti gli interventi selvicolturali, anche non richiedenti autorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia forestale, devono essere comunicati all'Ente gestore, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- s) nel corso degli interventi forestali, devono essere effettuate azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'Allegato B – Tab. 2 delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli ambienti forestali del Sito, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;

- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario; la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario.
- g) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperenti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c) il mantenimento di una quantità sufficiente di alberi morti (in piedi e al suolo) in misura non inferiore a 10 esemplari/ettaro;
 - d) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - e) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - f) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - g) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco;
 - h) il contrasto attivo alla diffusione delle specie esotiche, anche mediante estirpo;
 - i) la conservazione del sottobosco.

Art. 12 - (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;

- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli a specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
 - d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
 - g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
 - c) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13 - (Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercu tiglieti (9180*))

1. E' vietato:
- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
 - b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 1000 m²;
 - c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.
2. E' obbligatorio:
- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
 - b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente fertilità il governo a fustaia disetanea, con periodo di curazione non inferiore a 10 anni e con ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione. Nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di criticità idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità,

anche in coerenza con quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, lettera c) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;

- c) i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza;
 - d) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).
3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

Art. 14 - (Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

1. E' vietato:
- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
 - b) impiegare fitofarmaci su una fascia di 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda di corsi e specchi d'acqua, fatti salvi interventi inseriti in specifici progetti di conservazione approvati dall'Ente gestore;
 - c) transitare con qualsiasi mezzo e durante tutto l'anno nei popolamenti impaludati;
 - d) transitare e pascolare con ungulati domestici;
 - e) intervenire su una superficie maggiore al 25 per cento dell'habitat all'interno del sito nel corso del medesimo anno;
 - f) qualsiasi intervento selvicolturale, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. È fatta salva l'esigenza di messa in sicurezza della massicciata ferroviaria .
2. Gli interventi finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente devono essere eseguiti in base alle seguenti prescrizioni:
- a) in caso di senescenza generalizzata si attua il governo misto dei popolamenti stabili ed aree impaludate ospitanti il gambero, con matricine-riserve rade, creando aperture pari al doppio dell'altezza media delle piante; mantenendo i portaseme isolati, se stabili, o a piccoli gruppi diradati al loro interno, anche misti con altre latifoglie presenti (frassino, aceri, olmi, tigli ecc.); per imperative esigenze di tutela idraulica in alveo attivo, è ammessa la ceduzione dei popolamenti senza rilascio di matricine/riserve, operando su superfici fino a 1 ettaro o per fasce lineari non superiori ai 250 m.
 - b) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;
 - c) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti è obbligatorio il rilascio del legno in bosco;
 - d) nel saliceto di salice bianco, in caso di senescenza generalizzata, si effettua l'apertura di buche di superficie fino a 2000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento delle altre specie presenti e di eventuali esemplari stabili e vitali di salice. Qualora non si affermi la rinnovazione naturale è obbligatoria la rinnovazione artificiale con salice o altre specie idonee. Per popolamenti di età inferiore ai 10 anni e privi di piante esotiche invasive in grado di pregiudicare la rinnovazione del popolamento, è ammessa la ceduzione su

superfici non superiori a 3000 metri quadrati, col rilascio del 25 per cento di copertura e con turno minimo di 5 anni e massimo di 10 anni;

- e) per i pioppeti di pioppo bianco e/o nero è ammesso, ove necessario, il governo a fustaia con tagli a scelta colturali per gruppi, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, col mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni;
 - f) negli alneti di ontano bianco, per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione, con turno non inferiore a 20 anni, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento; si mantengono i portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - g) negli alneti di ontano nero non impaludati per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - h) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;
 - i) nel saliceto paludoso di salice cinereo si effettuano rinfoltimenti con talee e ceduzione dei soggetti senescenti qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie;
3. Per le formazioni lineari o a gruppo, non costituenti bosco ai fini normativi, la gestione deve garantire di conservarne la qualità e la specificità: è consentito il governo a ceduo o a fustaia consuetudinaria, con divieto di estirpo, obbligo di rinfoltimento di tratti lacunosi e sostituzione dopo il taglio di soggetti d'alto fusto maturi, di capitozze deteriorate o di soggetti deperiti.

Art. 15 - (Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410))

1. È vietato:
- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - b) effettuare tagli di rinnovazione con apertura di buche e fessure su superfici superiori a 1000 m².
2. È obbligatorio:
- a) per i popolamenti artificiali, il governo a fustaia mediante tagli a scelta colturali per gruppi o tagli a fessura e diradamenti non uniformi;
 - b) l'evoluzione monitorata dei popolamenti subalpini, salvo interventi previsti dal piano di gestione, dal piano forestale aziendale o da progetti a cura dell' Ente gestore;
 - c) in stazioni con gravi problemi di dissesto, la gestione secondo le pratiche raccomandate per i boschi di protezione diretta;
 - d) lo sgombero dei soggetti di origine artificiale con fenotipo difforme da quello dei soggetti autoctoni;
 - e) un periodo di curazione non inferiore a 15 anni così come l'intervallo di tempo intercorrente fra l'apertura di buche – fessure adiacenti,
 - f) valorizzazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee, rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, sorbo degli uccellatori);

- b) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, mirati a diversificare la struttura verticale.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 16 -(Divieti)

1. Negli ambienti aperti del Sito è fatto divieto di:
 - a) effettuare interventi di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide ed interventi di recupero di praterie che comportino l'eliminazione di più del 50 per cento della superficie di ambienti cespugliosi di interesse comunitario (habitat 4060 Direttiva 92/43). Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
 - b) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dall' Ente gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1° dicembre e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dall' Ente gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali (Gracchio corallino), rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);
 - d) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dall' Ente gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
 - e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dall' Ente gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - f) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 17 - (Obblighi)

1. Negli ambienti aperti del Sito è fatto obbligo di:
 - a) mettere in sicurezza, su richiesta dell' Ente gestore, le linee elettriche e i cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione;
 - b) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza il recupero e il miglioramento delle cotiche pabulari e delle strutture d'alpeggio (fabbricati, recinzioni, sistemi di irrigazione...) ove previsti nell'ambito di specifici progetti.

Art. 18 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
 - c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) lo sfalcio dei prati in direzione centrifuga utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti
 - e) l'utilizzo per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 19 - (Norme per Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

1. Divieti:
 - a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
 - b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.
2. Obblighi:
 - a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
 - b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Buone pratiche:
 - a) effettuare almeno una volta all'anno, dopo la fioritura delle specie di interesse conservazionistico, un intervento di sfalcio o trinciatura;
 - b) effettuare una sola irrigazione all'anno dopo la prima utilizzazione della cotica;
 - c) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
 - d) procedere alla manutenzione e rifacimento di muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 20 – (Norme per Praterie igrofile a Molinia (6410))

1. Divieti:
 - a) effettuare lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
 - b) modificare il regime della falda superficiale;
 - c) effettuare il pascolo;
 - d) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
 - e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.

2. **Obblighi:**
 - a) stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
 - b) effettuare gli interventi in epoca tardiva (settembre) per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - c) rilasciare annualmente il 20% dell'habitat non utilizzato per il rifugio della fauna
 - d) effettuare almeno uno sfalcio ogni 2 anni, anche in assenza di interesse alla raccolta; il materiale di risulta, se non utilizzato, andrà rimosso
3. **Buone pratiche:**
 - a) effettuare almeno uno sfalcio ogni 2 anni, anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale;
 - b) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
 - c) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 21 - (Divieti)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del Sito è fatto divieto di:
 - a) prosciugare, anche temporaneamente, le zone umide permanenti e allagare permanentemente le zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso dell' Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso dell' Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) realizzare nuove captazioni idriche in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi;
 - c) realizzare scarichi da insediamenti produttivi;
 - d) eliminare o tagliare la vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa e la vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla sponda, salvo specifici progetti di conservazione degli habitat autorizzati dall' Ente gestore; gli interventi non possono essere effettuati dal 1° marzo al 31 luglio;
 - e) accedere alle sponde attraverso la vegetazione palustre se non per motivi legati alla conservazione del sito;
 - f) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dall' Ente gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - g) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 22 - (Obblighi)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del Sito è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) nuove captazioni idriche ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame monticante;
 - b) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, compresi gli alpeggi;
 - c) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi
 - d) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee.

Art. 23 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) la razionalizzazione dei percorsi eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
 - b) la realizzazione, l'ampliamento e la manutenzione di aree con funzione tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua, per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.
 - c) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
 - d) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti;
 - e) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
 - f) previo assenso dell' Ente gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna e di fioritura e fruttificazione della flora tutelata, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
 - g) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
 - h) interventi per favorire la riproduzione delle specie autoctone;
 - i) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
 - j) la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti e l'impiego di tecniche e metodi che consentano di ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti.

Art. 24 – (Norme per Ambienti di acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica a Chara spp (3140))

1. Divieti:
 - a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua che ospitano la cenosi, se non per interventi autorizzati dall'Ente gestore, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza;
 - b) interventi che causino repentini cambiamenti del livello idrico;
 - c) realizzazione di strutture turistico-ricreative quali passerelle, pontili, imbarcaderi, moli, ormeggi.

2. Obblighi:

- a) il mantenimento di aree con funzione tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua, per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e sub-superficiale.

3. Buone pratiche:

- a) eliminazione di alberi aggettanti sugli specchi d'acqua per evitare che la caduta di rami e fogliame alteri il chimismo delle acque;
- b) interventi per il mantenimento dell'habitat di specie.

Art. 25 – (Norme per Torbiere basse alcaline – 7230)

1. Divieti:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dall'Ente gestore. Sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva volti alla conservazione dell'habitat sulla base di progetti specifici approvati dall'Ente gestore;
- b) svolgere attività turistico – ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dall'Ente gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale. Eventuali interventi volti alla creazione e al ripristino di canali e reticoli di drenaggio da effettuarsi nell'ambito di progetti di tutela del Gambero di fiume sono assoggettati alla valutazione di incidenza;
- d) praticare il pascolo;
- e) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- f) utilizzare fitofarmaci, fatto salvo l'uso di erbicidi volti a contrastare specie alloctone invasive sulla base di progetti approvati dall'Ente gestore.

2. Obblighi:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso dell'Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

3. Buone pratiche:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;

- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

CAPO IV - Ambienti agricoli

Art. 26 - (Divieti)

1. Negli ambienti agricoli del Sito è fatto divieto di:
 - a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dall' Ente gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
 - b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 27 - (Obblighi)

1. Negli ambienti agricoli del Sito si applicano i seguenti obblighi:
 - a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
 - b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso dell' Ente gestore;
 - d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 28 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
 - b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);

- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale la conversione a colture a basso consumo idrico;
- h) l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 29 - (Norme per Praterie montane da fieno (6520))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Obblighi:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie
- b) effettuazione di almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) Integrazione del pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) In caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta, come ultimo ciclo di utilizzazione.

TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 30 - (Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. È vietato:
 - a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
 - b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione ex novo o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
 - c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
 - d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
 - e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
 - f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
 - g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.
2. Obblighi:
 - a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chirotteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato all' Ente gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chirotteri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chirotteri negli edifici pubblici o privati;
 - b) realizzazione di interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
 - c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e proposta alle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
 - d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);

- e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
- f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spazati, setti disposti a chicane) o nei loro pressi (recinzioni);
- g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
- h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroteri;
- j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

TITOLO V - MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 31 - (Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso dell'Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dall'Ente gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 32 - (Presenza di *Cypripedium calceolus*)

Nei siti, individuati e delimitati dall'Ente gestore, con presenza della specie, sono previste le seguenti misure:

1. Divieti:

- a) tagli boschivi delle aree con presenza della specie entro un raggio di 300 m;
- b) apertura di sentieri e piste forestali;
- c) pascolo.

2. Buone pratiche:

- a) monitoraggio periodico delle stazioni;
- b) in aree di presenza turistica elevata delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da dissuadere la fruizione;
- c) in aree di presenza turistica elevata posa di cartellonistica illustrativa dell'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto di fruizione;
- d) in caso di rischio per i popolamenti dovuti al brucamento degli ungulati domestici o selvatici, installare dissuasori o recinzioni.

Art. 33 - (Presenza di Orchidee)

Nei siti, individuati e delimitati dall'Ente gestore, con presenza di specie di orchidee di interesse conservazionistico, sono previste le seguenti misure:

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni
- b) apertura di sentieri o strade in corrispondenza di aree con presenza delle specie;
- c) pascolo e sfalcio antecedente alla fruttificazione.

2. Buone pratiche:

- a) monitoraggio periodico delle stazioni;
- b) in aree di presenza turistica elevata delimitazione delle aree di presenza delle specie in modo da dissuadere la fruizione;

- c) in aree di presenza turistica elevata posa di cartellonistica illustrativa dell'importanza delle specie e delle motivazioni che portano al divieto di fruizione.

Art. 34 - (Presenza di *Iris sibirica*)

Nei siti, individuati e delimitati dall'Ente gestore, con presenza di *Iris sibirica*, sono previste le seguenti misure:

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) apertura di sentieri o strade in corrispondenza di aree con presenza delle specie;
- c) pascolo e sfalcio antecedente alla fruttificazione.

2. Buone pratiche:

- a) monitoraggio periodico delle stazioni;
- b) in aree di presenza turistica elevata delimitazione delle aree di presenza delle specie in modo da dissuadere la fruizione;
- c) in aree di presenza turistica elevata posa di cartellonistica illustrativa dell'importanza delle specie e delle motivazioni che portano al divieto di fruizione.

CAPO II – Specie animali

Art. 35 - (Presenza di *Austropotamobius pallipes*)

1. Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
- c) introduzione di fauna acquatica, al di fuori di specifici progetti approvati dall'Ente gestore.

2. Buone pratiche:

- a) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica;
- b) monitoraggio triennale delle specie;
- c) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie;
- d) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento.

Art. 36 - (Presenza di Odonati)

1. Divieti:

- a) qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che alterino la naturalità delle sponde e i livelli idrici;
- b) estirpazione della vegetazione legnosa dalle sponde, in particolare delle piante con radici sommerse scoperte.

2. Buone pratiche:

- a) monitoraggio annuale presenza/assenza specie;

- b) monitoraggio dei livelli idrologici e stato di qualità delle acque;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione dei fossi e dei canali, per non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat delle specie

Art. 37 - (Presenza di Anfibi)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di fauna acquatica di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in stagni, fossi e canali collegati o adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio della presenza delle specie;
- b) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di fauna acquatica alloctona da effettuarsi tra settembre e dicembre.

3. Buone pratiche:

- a) creazione di nuovi siti riproduttivi e di habitat idonei ad ospitare la fase terrestre delle specie;
- b) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

Art. 38 - (Presenza di Canis lupus)

1. Laddove l'Ente gestore individui le aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari delle specie, all'interno delle stesse si applicano i seguenti divieti:

- a) effettuare, senza l'assenso dell'Ente gestore, gli interventi di cui all'art. 2, comma 7, lettera b) del Titolo II delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. 17/2814 del 18/01/2016) nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- b) effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) praticare l'attività venatoria e l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- d) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
- e) effettuare, senza l'assenso dell'Ente gestore, appostamenti, anche temporanei, per l'osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di trappole fotografiche.

2. Le attività da promuovere e le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) individuazione delle aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo (analisi territoriale del rischio) e incentivazione per la realizzazione di interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti per assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
- b) incentivazione di forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly)

- c) mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
- d) programmazione di attività di eco-turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, in modo particolare durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- e) manutenzione periodica dei corridoi di passaggio esistenti sotto-stradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare e da treno; è altresì importante convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio mediante la realizzazione o l'adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria;
- f) monitoraggio e controllo di razze canine simili al lupo in particolare dei cani lupo cecoslovacco;
- g) gestione immediata e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
- h) incentivazione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori, fladry) e applicazione di strategie locali attraverso piani di prevenzione aziendali che prevedano una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione;
- i) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
- j) promozione di tutte le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
- k) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);
- l) intensificazione dell'attività di controllo e bonifica continua del territorio con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- m) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione).

ALLEGATI

ALLEGATO A

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel sito IT1110022

| Macro-tipologie regionali | Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000) | Codici All. I Direttiva Habitat |
|---------------------------|--|---------------------------------|
| Ambienti forestali | Faggete e boschi misti mesofili Vegetazione ripariale arborea Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie | 9180* 91E0* 9410 |
| Ambienti aperti | Praterie Praterie umide | 6210 6410 |
| Ambienti acque ferme | Laghi Stagni e paludi | 3140 7230 |
| Ambienti agricoli | Praterie | 6520 |

Tab. 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Specie riferite all'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CEE e indicate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse:

CROSTACEI

Austroptamobius pallipes (Berna all.3, DH all.2 e 5, IUCN VU)

LEPIDOTTERI

Callimorpha quadripunctaria (DH all.2)

UCCELLI

Acrocephalus arundinaceus ((L. 157/92, DU all.1, Berna all.2)

Alcedo atthis ((L. 157/92, DU all.1, Berna all.2)

Dryocopus martius (L. 157/92, DU all.1, Berna all.2)

Aquila chrysaetos (L. 157/92, DU all.1, Berna all.3, CITES all.A, Bonn all.2)

Pyrrhocorax pyrrhocorax (L. 157/92, DU all.1, Berna all.2)

Emberiza hortulana (L. 157/92, DU all.1, Berna all.2)

Lanius collurio (L. 157/92, DU all.1, Berna all.2)

Altre specie importanti di flora e fauna:

COLEOTTERI

Anthaxia istriana
Oberea pupillata
Agabus sturmi
Stelidota geminata
Philochthus mannerheimii
Carabus solieri

ODONATI

Sympetrum flaveolum (Red List italiana – VU)
Sympetrum vulgatum

LEPIDOTTERI

Erebia melampus (Subendemica)

ORTOTTERI

Leptophyes punctatissima

MOLLUSCHI

Helix pomatia (Berna all.3, DH all.5)

ANFIBI

ANURI

Bufo bufo (Berna all.3)
Rana temporaria (Berna all.3)

URODELI

Salamandra salamandra (Berna all.3)

RETTILI

SQUAMATI

Natrix natrix (Berna all.3)
Lacerta bilineata (Berna all.2, DH all.4)
Vipera aspis (Berna all.3)

UCCELLI

ACCIPITRIDI

Accipiter gentilis (L. 157/92, Berna all.3, CITES all.A, Bonn all.2)
Accipiter nisus (L. 157/92, Berna all.3, CITES all.A, Bonn all.2)

UPUPIDI

Upupa epops (L. 157/92, Berna all.2)

CUCULIDI

Cuculus canorus (L. 157/92, Berna all.3)

FALCONIDI

Falco tinnunculus (L. 157/92, Berna all.2, CITES all.A, Bonn all.2)

CORVIDI

Corvus corax (L. 157/92, Berna all.3)
Nucifraga caryocatactes ((L. 157/92, Berna all.2)

EMBERIZIDI

Emberiza citrinella (L. 157/92, Berna all.2)
Miliaria calandra (L. 157/92, Berna all.2)

FRINGILLIDI

Carduelis cannabina (L. 157/92, Berna all.2)
Carduelis spinus (L. 157/92, Berna all.2)

Loxia curvirostra (L. 157/92, Berna all.2)
Pyrrhula pyrrhula (L. 157/92, Berna all.3)
Serinus serinus (L. 157/92, Berna all.2)
IRUNDINIDI
Delichon urbica (L. 157/92, Berna all.2)
Ptyonoprogne rupestris (L. 157/92, Berna all.2)
Riparia riparia (L. 157/92, Berna all.2)
MOTACILLIDI
Anthus trivialis (L. 157/92, Berna all.2)
MUSCICAPIDI
Ficedula hypoleuca (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2)
Muscicapa striata (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2)
PARIDI
Parus ater (L. 157/92, Berna all.2)
Parus cristatus (L. 157/92, Berna all.2)
Parus montanus (L. 157/92, Berna all.2)
PRUNELLIDI
Prunella collaris (L. 157/92, Berna all.2)
Prunella modularis (L. 157/92, Berna all.2)
SILVIDI
Phylloscopus collybita (L. 157/92, Berna all.2)
Phylloscopus sibilatrix (L. 157/92, Berna all.2)
Regulus ignicapillus (L. 157/92, Berna all.2)
Regulus regulus (L. 157/92, Berna all.2)
Sylvia borin (L. 157/92, Berna all.2)
Sylvia curruca (L. 157/92, Berna all.2)
TURDIDI
Luscinia megarhynchos (L. 157/92, Berna all.2)
Phoenicurus ochrurus (L. 157/92, Berna all.2)
Saxicola rubetra (L. 157/92, Berna all.2)
Turdus pilaris (DU all.2/2, Berna all.3)
Turdus torquatus (L. 157/92, Berna all.2)
Turdus viscivorus (DU all.2/2, Berna all.3)
PICIDI
Jinx torquilla (L. 157/92, Berna all.2)
Dendrocopos minor (L. 157/92, Berna all.2)
STRIGIDI
Asio otus (L. 157/92, Berna all.2, CITES all. A e B)
Athene noctua (L. 157/92, Berna all.2, CITES all. A e B)
Strix aluco (L. 157/92, Berna all.2, CITES all. A e B)

MAMMIFERI

CARNIVORI

Canis lupus (L.157/92, Berna all.2, CITES all.A e B, DH all.2 e 4)

CHIROTTERI

Tadarida teniotis (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Eptesicus nilssonii (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Eptesicus serotinus (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Hypsugo savii (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Myotis daubentonii (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Myotis mystacinus (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Myotis nattereri (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Pipistrellus kuhlii (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Pipistrellus nathusii (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)
Pipistrellus pipistrellus (L. 157/92, Berna all.3, Bonn all.2, DH all.4)

Plecotus auritus (L. 157/92, Berna all.2, Bonn all.2, DH all.4)

RODITORI

Eliomys quercinus (L. 157/92, Berna all.3)

Sciurus vulgaris (L. 157/92, Berna all.3)

FLORA

Epipactis palustris

Iris sibirica

Orchis cruenta

Salvia aethiopis

Schoenus ferrugineus

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

Acer pseudoplatanus

Fraxinus excelsior

Prunus avium

Prunus padus

Pyrus pyraeaster

Sorbus aucuparia

Sorbus torminalis

Tilia chordata

Tilia platyphyllos

ALLEGATO B

1 – Tabella delle specie animali alloctone

L'elenco delle specie esotiche invasive animali della Regione Piemonte è quello riportato nell'allegato B delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte". Per quanto riguarda lo Stagno di Oulx non ci sono specie da segnalare.

2 – Tabella delle specie vegetali alloctone

L'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e successive modifiche e integrazioni".

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

Per quanto riguarda lo Stagno di Oulx si segnala la presenza di:

| Entità | Problematiche per le gestione selvicolturale |
|----------------------|--|
| Robinia pseudoacacia | |